

Covid-19 - Legge n. 133/2021 di conversione, con modificazioni, del dl n. 111/2021

12 Ottobre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la [legge n. 133/2021](#), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge, n. 111/2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, che recepisce le disposizioni del dl n. 122/21 (cfr. [comunicazione Ance del 13 settembre 2021](#)).

In particolare, per quanto di interesse, si richiama quanto segue:

- con inserimento dell'**art. 01**, a modifica dell'art. 9 del dl n. 52/21, viene prevista una durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare:
 - **validità di 48 ore** dall'esecuzione del **test antigenico rapido**, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
 - **validità di 72 ore** dall'esecuzione del **test molecolare**, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
- con innovazione dell'**art. 1, comma 1**, del predetto decreto legge, si dispone che nell'anno accademico 2021-2022, siano svolte prioritariamente in presenza, non solo le attività didattiche e curriculari delle università ma altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

Con aggiunta del **comma 1-bis** all'art. 9-ter del dl n. 52/21, si dispone l'obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, in particolare, anche per il personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori.

Con aggiunta del **comma 1-ter** al predetto art. 9, è stabilito che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni sull'obbligo della certificazione stessa si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del dl n. 52/21. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale delle istituzioni richiamate è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione nè altro compenso

o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso e la sospensione mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

Le disposizioni predette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le suddette verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dai responsabili delle istituzioni richiamate.

Con integrazione del **comma 3**, è prevista l'applicazione delle linee guida e dei protocolli adottati ai sensi del dl n. 33/20 e s.m., nonché ai sensi del dl n. 52/21 e s.m. in presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, sia nei servizi educativi per l'infanzia che nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché nelle università;

- Con l'**art. 2-bis**, che aggiunge l'art. 4-bis all'art. 4 del dl n. 44/21 e s.m., si dispone, **dal 10 ottobre u.s. al 31 dicembre 2021**, l'**obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie**.

Le disposizioni predette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- Infine, con l'**art. 2-ter** è stabilito, con incremento delle relative risorse, lo slittamento dal 30 giugno 2021 (termine previsto dalla legge di bilancio 2021) al **31 dicembre 2021** delle agevolazioni previste per i **lavoratori fragili** (art. 26, commi 2 e 2-bis, del [DL n. 18/2020](#) e s.m.): equiparazione al ricovero ^[1] ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio___ e possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Per quanto ivi non richiamato si rimanda alla predetta comunicazione Ance del 13 settembre scorso.

[1]

___ La norma interessa i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.